

zione del numero d'un articolo, e questo venne corretto.

Ora leggerò l'articolo quale venne redatto dalla Commissione.

« Art. 43. Il sindaco del comune nel quale si trovano gl'immobili posti in vendita o un suo delegato, presiede l'asta, coll'assistenza del segretario comunale.

« L'atto d'asta indica le offerte e il nome degli oblatori, ed è firmato dal sindaco, dal segretario comunale, dal compratore e dall'esattore. »

Fin qui non v'ha diversità tra la prima proposta e la nuova.

Vengono in seguito le modificazioni:

« La vendita non può deliberarsi ad un prezzo minore di quello stabilito secondo le norme dell'articolo 663 del Codice di procedura civile; le offerte debbono essere garantite da un deposito in danaro corrispondente al 5 % del prezzo come sopra determinato.

« Il prezzo si soddisfa o all'atto dell'asta, o al più tardi nei cinque giorni successivi.

« La vendita trasferisce nel deliberatario soltanto i diritti che appartenevano sui beni immobili al debitore espropriato, quando egli ne abbia sborsato l'intero prezzo e salvi gli effetti dell'articolo 51. »

**PRESIDENTE.** Se nessuno chiede di parlare, metto ai voti quest'articolo come fu testè formulato dal relatore della Commissione.

(È approvato.)

**VILLA PERNICE, relatore.** In seguito a quest'articolo era stato presentato un altro emendamento dall'onorevole Garau, che venne pure trasmesso alla Commissione, e che è del seguente tenore:

« Chiunque pretende avere la proprietà sopra gli stabili sequestrati potrà opporsi alla vendita, e proporre la rivendicazione che gli spetta, citando l'esattore davanti al pretore, nella cui giurisdizione esistono detti stabili; il pretore ordinerà la sospensione della vendita; » ed il resto come all'articolo 57 del progetto della minoranza della Commissione.

Pareva che l'onorevole Garau avesse introdotto questo nuovo articolo perchè, nella parte che si riferisce all'esecuzione sui mobili, la Commissione aveva accettato un articolo quasi identico; ma le ragioni per cui la Commissione aveva accettato in quella sede un articolo di quella natura non possono essere applicate al caso concreto; trattandosi di mobili il privilegio per l'imposta, secondo il Codice civile, è posposto ad altri privilegi.

Ma, relativamente agl'immobili, il privilegio stabilito dal Codice non soffre nessuna eccezione, e non vi è alcun pericolo in qualunque caso che il debito per l'imposta debba essere sacrificato: d'altronde chi pretende avere diritto di proprietà sull'immobile, paghi l'imposta, e allora farà ventilare il suo diritto colle norme ordinarie del diritto comune.

Quindi la Commissione non accetta l'articolo proposto dall'onorevole Garau.

**CANCELLIERI.** Pregherei la Commissione a fare attenzione che i procedimenti sugli immobili per la riscossione delle imposte non hanno luogo solamente pella fondiaria del singolo stabile che si voglia espropriare, e sul quale ci sia privilegio. Si può procedere eziandio per la ricchezza mobile e per la fondiaria sopra altri immobili. Il testo della legge che ha formolato la Commissione, stabilisce che un esattore di un comune può procedere sopra gli immobili situati nel territorio di altro comune, e sui quali certamente non vi è privilegio.

In conseguenza, respingendosi l'emendamento che assicura il diritto di rivendicazione dei terzi, si viola evidentemente il diritto di proprietà.

Quando si procede sopra beni che non appartengono al debitore, non vi ha legge di popolo civile che neghi al proprietario il diritto di opporsi alla vendita. La ragione del privilegio vale per il tributo fondiario, e limitatamente sull'immobile soggetto al tributo che non è stato pagato; ma per tutti gli altri immobili non c'è privilegio per il credito e sia pure derivante da tributo fondiario. Ma pei crediti dell'imposta sulla ricchezza mobile, e pei quali si può procedere anche alla espropriazione degli immobili, dove trovate il privilegio?

Per queste ragioni prego la Camera a voler accettare in massima l'emendamento Garau con un'aggiunta la quale faccia salvo l'esercizio del privilegio nei termini della legge civile. Con tale emendamento e coll'aggiunta si dà il diritto al terzo di reclamare la proprietà dello stabile senza pregiudizio del privilegio che all'esattore compete per la riscossione del tributo fondiario nei casi determinati dal Codice civile.

**VILLA PERNICE, relatore.** L'onorevole Cancellieri pare voglia riprendere per conto suo l'emendamento proposto dall'onorevole Garau. Se così è, io procurerò di rispondere due parole a sostegno della reiezione, che la Commissione crede dover mantenere. Il caso a cui allude l'emendamento dell'onorevole Garau non è già di un vero proprietario, ma di uno che pretende di avere la proprietà; è un caso che raramente potrà avverarsi, in quanto che ordinariamente è il proprietario reale che paga l'imposta. D'altronde la variazione che è stata dalla Commissione introdotta all'articolo 43, risponde all'obbiezione dell'onorevole Cancellieri; un diritto di proprietà non sussistente, non potrebbe mai essere coll'asta trasferito per causa d'imposta, perchè l'articolo 43 dispone che nel deliberatario all'asta non si trasferiscono che i diritti che appartenevano sui beni immobili al debitore espropriato. Ora, se il debitore non è proprietario, non gli può essere trasmessa la proprietà.

La Commissione non accetta quest'articolo aggiunto per le ragioni che ho già dette; tanto più che le ga-